



Palermo 12 MAG. 2010

Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio Legislativo e Legale

Via Caltanissetta 2/e

90100 PALERMO

Risposta a nota prot.n.55377
del 15 aprile 2010.

18 MAG. 2010

42501

Pos. Prot. N.

Oggetto:

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2010. 0072501 - 19/05/2010 11:42
MIL. P. REGIONE SICILIANA



e.p.c.

Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

Dipartimento regionale della funzione
pubblica e del personale

Palermo

Assessorato regionale dell'economia

Dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro-Ragioneria generale della Regione

Palermo

1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede parere in ordine all'erogabilità dell'indennità di cassiere a dipendenti di uffici periferici della Regione, tema che gli è stato sottoposto dal Dirigente dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo, destinatario di apposita istanza da parte di un proprio dipendente.

Al riguardo viene aggiunto che la competente Ragioneria (con nota non allegata) ha ritenuto che detta indennità non possa essere corrisposta avendo codesta Amministrazione già affermato, in una risposta fornita al Genio civile di Agrigento nel 2008 (nota prot.n.134932 del 19.9.2008), che il D.P.R. n.254 del 2002, non disponendo sul punto, va interpretato nel senso di non consentire la nomina di cassieri negli uffici periferici.

Nella richiesta di parere si da atto, però, da un lato dell'utilità di tale figura in un ufficio periferico e, dall'altro, della previsione della relativa indennità in sede di contrattazione decentrata.

2- Si riporta di seguito l'articolo 35 del DPR 254 del 2002 rubricato "Nomina dei cassieri e dei loro sostituti"



Regione Siciliana

1 L'incarico di cassiere è conferito con provvedimento formale del titolare del centro di responsabilità o, in mancanza, del dirigente generale preposto alla direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 32.

2 Con lo stesso provvedimento viene anche nominato l'impiegato incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3 In ogni amministrazione centrale vi è un solo cassiere.

4 Per gli uffici centrali che abbiano struttura autonoma o ubicazione distinta da quella dell'amministrazione cui appartengono, si può procedere alla nomina di apposito cassiere.

5 I provvedimenti di conferimento dell'incarico sono comunicati all'ufficio riscontrante coesistente presso l'amministrazione di appartenenza.

Come rappresentato dall'Amministrazione richiedente nessuna disposizione ha ad oggetto gli uffici periferici.

L'articolo, che in primo luogo disciplina in via generale il conferimento dell'incarico di cassiere, detta limiti e modalità solo per la nomina negli uffici centrali.

In ogni caso, piuttosto che la distinzione tra uffici centrali o periferici, per la nomina di un cassiere ciò che rileva è l'esistenza di un centro di responsabilità o, comunque, di un ufficio di livello dirigenziale generale.

La presenza del cassiere in uffici che non fanno parte dell'Amministrazione centrale consegue, quindi, nell'organizzazione amministrativa statale, all'esistenza di articolazioni periferiche costituite da uffici di livello dirigenziale generale (quali Pregetture, Uffici scolastici regionali, ecc).

Diversa consistenza presentano, invece, gli Uffici periferici della Regione Siciliana, che, di regola, sono al massimo strutture intermedie di un Dipartimento e non sono quindi di livello dirigenziale generale, né costituiscono autonomi centri di responsabilità.

Si ritiene, pertanto di condividere l'orientamento, al quale era in precedenza pervenuto codesto Dipartimento, circa l'impossibilità di insediare un cassiere; soluzione negativa che assorbe, ovviamente, anche il profilo attinente all'indennità.

Quanto sopra rappresentato risulta quindi sufficiente a rispondere in termini generali al quesito circa la corretta applicazione in ambito regionale della normativa statale di riferimento.

Relativamente al dipendente dell'UPL che ha chiesto la corresponsione dell'indennità giova aggiungere che, dal carteggio accluso alla richiesta di parere, non risulta agevole ricostruire la vicenda ed, in particolare, stabilire se effettivamente sia stata prestata attività corrispondente a quella di cassiere, come definita e descritta nel titolo III del DPR 254 del 2002.



Regione Siciliana

Tanto si segnala perchè la verifica di tale aspetto appare preliminare alle determinazioni da assumere in merito a pretese economiche avanzate a fronte di una nomina illegittima.

3- Il presente parere è esteso all' Amministrazioni in indirizzo che legge per conoscenza in considerazione delle competenze alla medesima ascritte così da renderla partecipe della problematica in discorso e anche al fine di consentire di esprimere eventuali osservazioni al riguardo.

4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si rileva tuttavia che, poiché la consultazione fa riferimento ad un caso concreto, non si procederà ad inserire il parere nella banca dati dei pareri dell'Ufficio fino a quando codesta Amministrazione non comunichi che non sussistono o sono venute meno le ragioni ostative alla sua diffusione.

(Dir.avv M.Valli) *M. e Valli*

VISTO Dir.Pos.avv P. Chiapparrone *P. Chiapparrone*

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

